

Approvato dalla Camera il disegno di legge sul “divorzio breve”

La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 29 maggio scorso, un disegno di legge di modifica dell'attuale legge n. 898 del 1970 (la “legge sul divorzio”), che propone modifiche sostanziali alla disciplina dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di una riforma che il Parlamento ha cercato di portare avanti da alcune legislature, ma senza alcun successo.

Il disegno di legge, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, è passato all'esame del Senato e diverrà legge, nel testo attuale, solo se il Senato approverà integralmente il testo sottoposto al suo esame senza apportare alcuna modifica; se il Senato dovesse, invece, proporre modifiche al disegno di legge, il testo così modificato sarà presentato nuovamente alla Camera dei deputati per la sua approvazione, e poi ritrasmesso al Senato, sino ad ottenere un testo condiviso integralmente dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Occorre comunque rilevare che il disegno di legge è stato approvato con una maggioranza talmente alta dalla Camera dei deputati (381 voti a favore, 30 contrari e 14 astenuti), che è lecito aspettarsi modifiche non sostanziali da parte del Senato; l'attuale testo di legge dovrebbe quindi auspicabilmente essere confermato anche dal Senato.

In ogni caso, in attesa che l'*iter* legislativo si completi, l'opinione pubblica ha accolto il disegno di legge per lo più con grande consenso, e secondo le prime fonti sarebbero ben oltre duecentomila le coppie pronte ad avvalersi della nuova procedura nel caso di conversione in legge del disegno di legge sul divorzio breve.

La prima e più importante modifica, quella che identifica la nuova procedura come “divorzio breve”, concerne la durata del periodo di separazione dei coniugi ai fini della presentazione della domanda di divorzio.

Ad oggi, la legge sul divorzio prevede che la domanda di divorzio possa essere presentata da uno dei coniugi a condizione che (i) sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, o sia stata omologata la separazione consensuale, e (ii) siano decorsi almeno tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale senza che la separazione sia stata interrotta.

Il disegno di legge sul “divorzio breve” incide sensibilmente sulla durata del periodo di separazione: nel caso di separazione giudiziale, il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi è ridotto a dodici mesi, che decorrono dalla data di notifica della domanda di separazione, mentre nel caso di separazione consensuale il termine è ulteriormente ridotto a sei mesi dalla data di deposito del ricorso congiunto oppure dalla data di notifica se il ricorso è stato presentato da uno solo dei due coniugi.

Inoltre, la presenza o meno di figli non incide sui “nuovi” termini di durata della separazione.

Il disegno di legge prevede poi l'assegnazione della causa di divorzio allo stesso giudice della separazione nel caso in cui, alla data di instaurazione del giudizio di divorzio, sia ancora pendente la causa di separazione in relazione a domande accessorie.

Per domande accessorie si intendono tutte le domande diverse da quella principale di separazione, ma ad essa connesse. Si tratta, ad esempio, della richiesta di addebito, di quella di risarcimento a carico del coniuge ritenuto responsabile della rottura del matrimonio o della domanda di restituzione delle somme versate al consorte a titolo di assegno di mantenimento poi revocato.

Un'altra importante modifica riguarda il momento in cui si potrà sciogliere la comunione dei beni tra i coniugi e quindi chiedere la divisione della comunione legale.

Ad oggi, lo scioglimento della comunione è possibile solo a seguito della pronuncia definitiva di separazione, e la domanda di divisione dei beni comuni può essere proposta da ciascun coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione.

Con l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve, nel suo testo attuale, lo scioglimento della comunione dei beni sarà anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, autorizza i coniugi a vivere separati, o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato, e sarà poi possibile introdurre la domanda di divisione della comunione «unitamente alla domanda di separazione o di divorzio». Se i coniugi saranno in regime di comunione legale dei beni, la domanda di separazione sarà comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Il disegno di legge sul divorzio breve prevede infine una norma transitoria che consentirà di applicare la nuova disciplina alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della legge di modifica, ivi incluse anche le domande proposte nell'ambito di procedimenti di separazione personale ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il divorzio breve dovrebbe quindi, se approvato, essere operativo anche per i procedimenti in corso.

sforza@altenburger.ch